

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVIII LEGISLATURA

---

**Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (435)**

## **EMENDAMENTI**

(al testo del decreto-legge)

### **Art. 1.**

#### **01.2**

PICHELTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

#### **Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

*(Proroga della struttura Commissariale e dello stato di emergenza)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2021".

*b)* Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 ai sensi e per gli effetti dall'articolo

16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto, 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di dodici mesi.

2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 20-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino a 1 miliardo di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 1.600 milioni di euro"».

---

### **01.3**

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, FAZZONE

#### **Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

*(Proroga della struttura Commissariale e dello stato di emergenza)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2021".

b) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 ai sensi e per gli effetti dall'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto, 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di dodici mesi.

2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 20-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino a 1 miliardo di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 1.600 milioni di euro"».

---

**01.5**

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA,  
VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Creazione aree attrezzate per proprietari di seconde case)*

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 4-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 4-*ter*.

*(Aree attrezzate per finalità turistiche)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *c*), del presente decreto possono essere messe a disposizione, a cura delle Regioni su richiesta dei Comuni interessati, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 10.000.000,00 nell'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, tenendo conto della percentuale delle seconde case presenti nei territori dei Comuni richiedenti di proprietà dei non residenti, nonché le modalità e procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1"».

---

**01.7**

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE,  
MALLEGNI, FAZZONE

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

Dopo l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-*ter*.

*(Aree attrezzate per finalità turistiche)*

1. Ai proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *c*), del presente decreto possono essere messe a disposizione, a cura delle Regioni interessate, aree attrezzate utilizzabili per finalità turistiche mediante collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 1, del 2 gennaio 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 10.000.000, si provvede con le risorse del fondo di cui all'articolo 4. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonché le modalità e procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1 e per la loro successiva destinazione"».

---

**01.9**

GASPARRI, PEROSINO, MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, MALAN, DE SIANO, GALLONE, PAGANO, MODENA, RIZZOTTI, FAZZONE

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Misure di semplificazione nella ricostruzione delle Chiese)*

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, lettera d), dopo le parole: e religiose sono aggiunte le seguenti parole: "nonché delle chiese e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto, qualora le opere di ricostruzione richiedano uno stanziamento inferiore a cinquecentomila euro per il singolo immobile";

b) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: "esigenze di culto" sono aggiunte le seguenti: "fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d)".

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2018, 30 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021 e 17 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

**01.11**

CASTALDI, COLTORTI

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Disposizioni in materia di spese per ricostruzione privata)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari"».

---

**01.12**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari"».

---

**01.16**

PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Finanziamento degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, sostituire le parole: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico", con le seguenti: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico";

*b)* alla lettera *c)*, sostituire le parole: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario" con le seguenti: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario ed antincendio"».

---

**01.20**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, CANGINI, MODENA, DE SIANO, GALLONE, FAZZONE

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13 è soppresso».

---

**01.26**

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, MALAN, DE SIANO, MODENA, PAGANO, GALLONE, CANGINI, RIZZOTTI, FAZZONE

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sostituire le parole: "30 aprile 2018" con le seguenti: "31 luglio 2019";
  - b) sopprimere il secondo periodo».
- 

**01.27**

PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Proroga per gli interventi di immediata esecuzione)*

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "30 aprile 2018" con le seguenti: "31 dicembre 2018";
  - b) al secondo periodo, sostituire le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" con le seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019";
  - c) dopo il secondo periodo inserire le seguenti parole: "per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata nel termine di 120 giorni dall'approvazione del piano attuativo di cui all'articolo 11"».
-



**01.30**

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE,  
FAZZONE

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Chiarimenti in materia di ruderi collabenti)*

Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 le parole: "e non allacciati alle reti di pubblici servizi" sono soppresse».

---

**01.32 (testo 2)**

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE,  
MALLEGNI, FAZZONE

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Accelerazione e semplificazione degli interventi di ricostruzione)*

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica qualora non prevedano contemporaneamente:

*a)* aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente al censimento della popolazione ISTAT 2011;

*b)* aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

*c)* opere o interventi soggetti a procedure di VIA o a valutazione d'incidenza"».

---

**01.300**

CASTALDI

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Soggetti amatori)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *e*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "Le Diocesi" sono inserite le seguenti: "e i Comuni";

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis*"».

---

**01.37**

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, FAZZONE

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Semplificazione lavori Conferenza regionale)*

All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o di altra area naturale protetta";

*b)* al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "che necessitino" sono inserite le seguenti: "anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione"».

---

**01.40**

ROMAGNOLI

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Disposizioni in materia di centrali uniche di committenza)*

1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 2, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa";

*b)* dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Spetta in ogni caso alle regioni, anche tramite gli uffici speciali per la ricostruzione e i soggetti aggregatori di cui al presente articolo, le funzioni di coordinamento delle stazioni appaltanti, anche al fine del monitoraggio delle opere pubbliche della ricostruzione e per l'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 32"».

---

**01.41**

PICETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. All'articolo 18, comma 2 lettera *a)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa"».

---

**01.45**

PICHELTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Proroga tempi di utilizzo depositi terre e rocce da scavo)*

1. All'articolo 28, comma 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole: "diciotto mesi" sono sostituite con le seguenti: "trentasei mesi"».

---

**01.48**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Sospensione in materia di contabilità e bilancio)*

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente Comma, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

*Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 8, premettere il seguente:*

«08-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 01, comma 1, pari a 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229 che vengono versati dal Commissario straordi-

nario entro il 30 giugno di ciascun anno all'entrata del bilancio dello Stato».

---

**01.49**

PICHELTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Proroga restituzione mutui per i Comuni e proroga indennità a favore dei sindaci)*

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nell'esercizio 2019";

b) al comma 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, le parole: "per la durata di anni due" sono sostituite dalle parole: "per la durata di anni tre";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Gli oneri derivanti dalla presente previsione gravano sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto"».

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 9 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

**01.50**

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, FAZZONE

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Proroga restituzione mutui per i Comuni  
e proroga indennità a favore dei sindaci)*

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nell'esercizio 2019";

b) al comma 2-*bis*, apportare le seguenti modifiche;

1) al primo periodo, le parole: "per la durata di anni due" sono sostituite dalle parole: "per la durata di anni tre";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Gli oneri derivanti dalla presente previsione gravano sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto"».

---

**01.52**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole: "per la durata di anni due" sono sostituite dalle parole: "per la durata di anni tre";

b) al comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123"».

---

## 1.2

LONARDO, PICHETTO FRATIN, FAZZONE

### **Ritirato**

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione", sono inserite le seguenti: "a meno che non siano sanabili con la normativa vigente anche utilizzando il Piano Casa";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, oltre che al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si fa riferimento al D.p.R. 13 febbraio 2017, n. 31 ed alle tabelle ad esso allegate."».

---

## 1.8

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: «60 rate», con le seguenti: «120 rate».*

*Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 40 milioni annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, 10 milioni annui per il 2020 e 30 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **1.12**

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera a), numero 2) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, anche mediante ritenuta operata dal sostituto d'imposta su richiesta del dipendente da lavoro subordinato o assimilato».*

---

### **1.16**

PAGANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, QUAGLIARIELLO, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) al comma 11-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per effetto dell'evento sismico il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non è dovuto per l'intero secondo semestre 2017 e per il 2018"».*

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 2 maggiori di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

### **1.17**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, RIZZOTTI, MODENA, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) il comma 12 è sostituito dal seguente:*

*"12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro la fine del periodo di emergenza così come disciplinato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 e successive modifiche, e comunque entro il 31 dicembre 2018. Entro lo stesso termine sono considerate tempestive: a) le istanze di autotutela ed i ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione*



ed irrogazione di sanzioni tributarie e contributive, avvisi di accertamento e gli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 78/2010 notificati a decorrere dal 24 agosto 2016; *b*) le attività previste dall'articolo 48 comma 1 lettera *l*); *c*) le attività previste dall'articolo 48 comma 1 lettera *f*). Le ditte individuali e familiari entro la stessa data possono rettificare le domande di iscrizione, modifica e cancellazione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e le dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

## **1.21**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «fino ad un massimo di sessanta rate mensili» con le seguenti: «fino ad un massimo di 120 rate mensili».*

*Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 40 milioni annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 30 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## 1.22

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MODENA, RIZZOTTI, FAZZONE

### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sessanta rate», con le seguenti: «120 rate».*

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 11 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

## 1.23

MODENA, DE SIANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, GASPARRI, MALAN, CANGINI, PAGANO, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

*– le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020»;*

*– al termine della lettera, aggiungere le seguenti parole: «Dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017"».*

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per il 2018, 35 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018- 2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

## 1.24

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, mediante ritenuta operata dal sostituto d'imposta».*

---

## 1.25

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

### **Ritirato**

*Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018" e le parole: "fino all'anno di imposta 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2020";

2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

3) al terzo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

*Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:*

a) quanto a 100 milioni per l'anno 2019 e 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

### 1.29

PICHELTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto a fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

### 1.30

PICHELTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al comma 16, terzo periodo, sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2017," con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

### **1.32**

PICHELTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al comma 16, quinto periodo, sostituire le parole: "triennio 2017-2019" con le seguenti: "quadriennio 2017-2020"».

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

### **1.60**

PICHELTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1-bis*. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 50-*ter*.

*(Affidamento dei servizi a società, in house providing)*

1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società in house in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 175 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 189 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle so-

cietà *in house* che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione"».

---

### **1.61**

PICETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di rafforzare le attività delle amministrazioni comunali, i sindaci dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, corrispondono ai segretari comunali, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per la durata dello stato di emergenza, un'indennità aggiuntiva pari al 30 per cento della retribuzione spettante al Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata in base a quanto stabilito dall'articolo 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge».

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

### **1.67**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge previsti dall'articolo 3 e 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono prorogati fino al 31 dicembre 2020.

2-bis. Ai maggiori oneri del precedente comma, pari a 42 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **1.68**

MODENA, DE SIANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGGNI, GASPARRI, MALAN, CANGINI, PAGANO, GALLONE, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».*

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».*

---

### **1.69**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».*

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 8, apportare le seguenti modifiche:*

*1) all'alinea, dopo le parole: «a) e b), 2» inserire le seguenti: «comma 2-bis») e le parole: «91,02» con «101,02 milioni»;*

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

---

### **1.70**

PUGLIA, GIANNUZZI, VACCARO, ANGRISANI, CASTELLONE, CASTIELLO, DE LUCIA, GAUDIANO, LA MURA, MAUTONE, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, PRESUTTO, RICCIARDI, SANTILLO, URRARO, GRASSI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 8, apportare le seguenti modifiche:*

1) all'alinea, dopo le parole: «a) e b), 2)» inserire le seguenti: «comma 2-bis)» e le parole: «91,02 milioni» con «101,02 milioni»;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;».

---

### **1.80**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

#### **Ritirato**

*Al comma 3, primo periodo, dopo parole: «31 dicembre 2020.» aggiungere il seguente periodo: «È fatto salvo l'esonero dal pagamento del canone di abbonamento per i soggetti che hanno beneficiato del ricovero in struttura mediante assistenza della Protezione civile per tutto il periodo di tale ricovero, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, al cui onere, pari a 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4,*



comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229 che vengono versati dal Commissario straordinario entro il 30 giugno di ciascun anno all'entrata del bilancio dello Stato».

---

### **1.83**

MODENA, DE SIANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, GASPARRI, MALAN, CANGINI, PAGANO, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «1° gennaio 2019» *con le seguenti:* «1° gennaio 2020»;

b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma 24, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017"».

---

### **1.85**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3.4 Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148 del 2017, convertito dalla legge 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4 è possibile far fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, infine, le seguenti parole:* «nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara,

Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».

---

### **1.88**

PICHELTO FRATIN, MALLEGNI, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 190 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole: "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

2) alla lettera d), le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";

3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata"».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, infine, le seguenti parole:* «nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».

---

### **1.92**

MALLEGNI, PICHELTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MODENA, RIZZOTTI, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 13-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati fino alla fine del secondo anno successivo al termine del periodo di emergenza i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo"».

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

### **1.98**

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "nel 2017" con le seguenti: "fino al 2019 e";
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria possono fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le regioni, prorogare ulteriormente le misure assistenziali le misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016"».

---

### **1.101**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, RIZZOTTI, MODENA, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese e i professionisti" le parole: "reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "reddito derivante dallo svolgimento dell'attività";

- b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortu-

nistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente"».

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

### **1.105**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MODENA, RIZZOTTI, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-quinquies. Relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

a) termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 4 lettera b), è prorogato al 30 settembre 2020;

b) i termini di cui al comma 5, 6, 7 e 8 lettera a) sono prorogati di tre anni;

c) i termini di cui al comma 8 lettera b) sono prorogati di tre anni".

*Conseguentemente, alle copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».*

---

### **1.102**

DI GIROLAMO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è differito al 31 dicembre 2018. Il termine del 30 giugno 2018 di cui all'Ordinanza 24 aprile 2018, n. 55 è conseguentemente prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e in detto periodo non si applica dall'articolo 9, comma 2, dell'Ordinanza medesima».

---

### **1.103**

PUGLIA, GIANNUZZI, VACCARO, ANGRISANI, CASTELLONE, CASTIELLO, DE LUCIA, GAUDIANO, LA MURA, MAUTONE, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, PRESUTTO, RICCIARDI, SANTILLO, URRARO, GRASSI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 8, apportare le seguenti modifiche:*

- 1) *all'alinea, dopo le parole: «a) e b)» aggiungere le seguenti: «comma 6-bis)» e le parole: «91,02 milioni» con: «101,72 milioni»;*
- 2) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis. Quanto a 10 milioni per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

---

### **1.104**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 8, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, dopo le parole: «a) e b)» aggiungere le seguenti: «comma 6-bis)» e le parole: «91,02 milioni» con: «101,72 milioni»;*

2) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **1.107**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, RIZZOTTI, MODENA, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 2-bis, comma 25, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero, in favore delle utenze di immobili inagibili o localizzate in una "zona rossa" istituita, mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo"».

---

### **1.109**

PICHELTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il comma 746, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: "Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».

---

### **1.110**

MALLEGNI, PICHELTO FRATIN, CANGINI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, RIZZOTTI, MODENA, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 746 è sostituito dal seguente:

"746. Gli iscritti alle gestioni previdenziali INPS che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato calcolata con i parametri previsti dal comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 50/2017, ovvero dal precedente comma 745, le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione"».

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

### 1.111

PICETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è aggiunto il seguente:

"746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandata semplice, dei soci accomandanti di società in accomandata semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:



a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

---

### 1.113

PICETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Le risorse, assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e i 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e i lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 602.

6-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma.

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzati prima della entrata in vigore della presente disposizione».

---

### **1.118**

PICHELTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGGNI, MODENA, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) final del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

**1.0.14**

MODENA, MALLEGGI, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, GASPARRI, MALAN, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Semplificazione delle procedure in materia di preavviso scritto-deposito/autorizzazione sismica)*

1. Nei Comuni di cui all'articolo 1. del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla O.C. n. 4 /2016 e dalla O.C. n. 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia; per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla O.C. n. 13/2017 e dalla O.C. n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte della competente struttura regionale».

---

**1.0.350**

COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, SANTILLO

**Ritirato**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Proroga per gli interventi di immediata esecuzione)*

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019";

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), qua-

lora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta deve essere depositata entro 150 giorni dall'approvazione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero entro 150 giorni dalla perimetrazione approvata con deliberazione della Giunta Regionale"».

---

## 1.0.26

LUCIDI

### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Proroga restituzione mutui ed indennità a favore dei sindaci)*

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nell'ultimo periodo sono aggiunto, in fine, le seguenti parole: "e nell'anno 2019";

b) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: "per la durata di anni due" sono sostituite dalle parole per la durata di anni tre";

c) al comma 2-bis, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per l'attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui 4, comma 3".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, che vengono versati dal Commissario straordinario entro il 30 giugno di ciascun anno all'entrata del bilancio dello Stato».

---

**1.0.30**

MODENA, DE SIANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, GASPARRI, MALAN, PAGANO, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono estesi anche all'anno 2018.

2. Eventuali risorse residue alla predetta data, potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, fissati nel limite di 300 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Per il rispetto del limite di cui al comma 4, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande e qualora si rinvenga il superamento dei predetti limiti anche in via prospettica, dispone la cessazione di ulteriori concessioni degli interventi di sostegno al reddito di cui al presente articolo».

---

**1.0.31**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori)*

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 per l'anno 2019 si provvede me-

diante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **1.0.32**

PUGLIA, GIANNUZZI, VACCARO, ANGRISANI, CASTELLONE, CASTIELLO, DE LUCIA, GAUDIANO, LA MURA, MAUTONE, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, PRESUTTO, RICCIARDI, SANTILLO, URRARO, GRASSI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori)*

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.

2. Le disposizioni di cui al comma trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola, Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

---

### **1.0.35**

DI GIROLAMO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Struttura Commissariale - Uffici speciali per la ricostruzione)*

1. All'articolo 50, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a sti-

pulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018"».

---

### **1.0.37**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Previsione ulteriori bandi straordinari di servizio civile per il sisma (art. 50 decreto-legge n. 189 del 2016))*

1. Al comma 9-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 dopo le parole: "è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016", viene aggiunto il seguente periodo: "e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019".

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

---

### **1.0.49**

MODENA, DE SIANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, GASPARRI, MALAN, CANGINI, PAGANO, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,

legge 4 dicembre 2011, n. 172, le parole: "31 dicembre 2018" e "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020" e "31 gennaio 2021".

2. Limitatamente agli immobili ai quali è stato riconosciuto il danno grave, la sospensione di cui all'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica fino al 31 dicembre 2021.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

---

### **1.0.301**

CASTALDI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Permessi amministratori sisma)*

1. Al comma 29 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "elevate a 96 ore per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti"».

---

### **1.0.50**

SANTILLO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disciplina degli interventi strutturali per la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto 2016 in zone dichiarate sismiche)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti la sicurezza delle costruzioni nelle procedure di



ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 del terremoto 2016, vengono considerati, concordemente agli articoli 52 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

*a)* interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona I e Zona 2);

ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

*b)* interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a. ii);

*c)* interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;

i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Commissario straordinario, definisce con apposita ordinanza le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1 lettera *a)*, senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94 (L) comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per lavori relativi ad interventi di "modesta rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1 lettera *b)* o lettera *c)*.

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

---

### **1.0.51**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disciplina degli interventi strutturali per la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto 2016 in zone dichiarate sismiche)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti la sicurezza delle costruzioni nelle procedure di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 del terremoto 2016, vengono considerati, concordemente agli articoli 52 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno n. 380:

*a)* interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

i) interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

*b)* interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a. ii);

*c)* interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Commissario straordinario, definisce con apposita ordinanza le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1 lettera *a*), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94 (L) comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per lavori relativi ad interventi di "modesta rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1 lettera *b*) o lettera *c*).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

---

## **1.0.52**

COLTORTI, FEDE, SANTILLO

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Definizione delle procedure in sanatoria pendenti)*

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novem-

bre 9003, n. 326, non definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione In sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione sismica in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredata da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa del danno.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Conferenza regionale di cui al medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione sismica.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati in seguito agli eventi sismici succedutisi a far data dal 24 agosto 2016».

---

#### **1.0.54**

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Definizione delle procedure di sanatoria pendenti)*

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata in vigore, della presente disposizione, la certificazioni d'idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento

di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiati.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredata da una relazione osservata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi Sanati non siano state causa esclusiva del danno.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati in seguito agli eventi sismici che si sono succeduti a far data dal 24 agosto 2016».

---

### **1.0.500/1**

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MALLEGNI

*All'emendamento 1.0.500 capoverso «Art. 1-bis.», apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da «in assenza di segnalazione certificata» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione.»;

*b)* sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del D.P.R. 380/2001.»;

*c)* sopprimere il comma 2;

*d)* sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nei casi di cui ai commi precedenti qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.»;

*e)* sostituire il comma 4 con il seguente:

«Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli il cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).»;

*f)* sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il procedimento autorizzatorio semplificato regolato dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) si applica anche nei casi di cui al comma 3. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al D.P.R. n. 31/2017. Nei casi di commi 1 e 3 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi del comma 1 di cui alla lettera *a)* del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del DPR 380/2001.».

---

**1.0.500/2**

VERDUCCI

*All'emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo le parole: «articolo 22, comma 1», sopprimere le seguenti: «lettera a)».*

---

**1.0.500/3**

VERDUCCI

*All'emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-bis», comma 5, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «5 per cento».*

---

**1.0.500**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati)*

1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, contestualmente alla domanda di contributo, segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 37, comma 4, nonché all'articolo 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione. È fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui all'articolo 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al de-

creto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la percentuale di cui al comma 2-ter dell'articolo 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 è elevata al 5 per cento.

3. Nei casi di cui al comma 1, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi dell'articolo 52 del d.P.R. n. 380 del 2001, nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando, altresì, con apposita relazione asseverata che le difformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio. È fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 che costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale e, unitamente al permesso in sanatoria, causa estintiva del reato oggetto di contestazione.

4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 è possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 nei seguenti casi:

a) per le opere realizzate su immobili che al momento dell'esecuzione delle opere medesime non erano sottoposti a vincolo paesaggistico;

b) per le opere realizzate in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 157 del 2006 anche se eseguite su immobili già sottoposti a vincolo paesaggistico.

Resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilità dell'intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico.

5. Ai fini di cui al comma 4, gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2 per cento per ogni dimensione rispetto al progetto originario, riconducibili a carenza di rappresentazione dei medesimi progetti ordinari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti e alle tolleranze delle misure, purché tali interventi eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e finiture esistenti, non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica».

---



### **1.0.57**

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di titolo edilizio di costruire o in difformità da esso)*

1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

2. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione.

3. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del d.P.R. 380/2001.

4. Il comma 1 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative ai sensi dell'articolo 8, comma

6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1° aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4 qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

6. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli il cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

7. Il procedimento autorizzatorio semplificato regolato dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) si applica anche nei casi di cui al comma 4.

8. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al D.P.R. n. 31/2017.

9. Nei casi di commi 1 e 4 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'articolo 7-bis e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del DPR 380/2001.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

---

### **1.0.59**

COLTORTI, FEDE, SANTILLO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni per l'accelerazione delle attività di ricostruzione o riparazione degli edifici privati)*

1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso,

ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo richiesta di permesso in sanatoria ovvero segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, ed ottenerli, in deroga agli articoli 36 e 37 del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 1 dello stesso art. 36 e comma 4 dell'articolo 37, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo D.P.R. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione. Il rilascio del permesso di costruzione in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36, ovvero della sanzione del comma 4 dell'articolo 37 del D.P.R. 380 del 2001. L'importo della sanzione di cui all'articolo 37, comma 4, del D.P.R. 380 del 2001, sarà non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro e sarà determinato dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il comma 1 non trova applicazione nel caso in cui le difformità dell'immobile o dell'unità immobiliare, rispetto all'ultimo atto abilitativo rilasciato, comportino un aumento del volume del 10 per cento. In tal caso, il contributo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Sono comunque dovuti gli importi relativi alla monetizzazione per l'acquisto delle aree necessarie per adeguare gli standard urbanistici secondo le leggi regionali.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando con apposita relazione asseverata che le difformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale. Il rilascio dell'autorizzazione sismica costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale e costituisce causa estintiva del reato oggetto di contestazione.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito ottenere il titolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere abusive, con i seguenti limiti e modalità:

a) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e del Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al D.P.R. 31 del 2017 per le opere abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo successivamente all'esecuzione delle opere abusive medesime;

b) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata di cui al D.P.R. 31/2017, con l'applicazione della sanzione consistente nel pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, per le opere abusive eseguite su sottoposti a vincolo in data anteriore all'esecuzione delle opere abusive antecedentemente alla entrata in vigore delle modifiche all'articolo 167 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 12, con il decreto legislativo n. 157 del 2006;

c) compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con l'applicazione della sanzione consistente nel pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; per le opere abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo successivamente alla data di entrata in vigore delle modifiche dell'articolo 167 operate mediante il citato decreto legislativo n. 157 del 2006. L'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui alla presente lettera è consentita ai sensi dell'articolo 157, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31. Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al precedente comma 2.

5. Ai fini del comma 4 gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali riconducibili a carenza di rappresentazione dei progetti originari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca di manufatti ed alle tolleranze delle misure, nonché la realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto, purché interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica.

6. Le opere di demolizione e di messa in sicurezza poste in essere per la pubblica e privata incolumità, anche a seguito di ordinanza sindacale, e necessarie per la ricostruzione di immobili, rientrano nella disposizione di esenzione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al D.P.R. 31/2017. I progetti per le opere di demolizione e di messa in sicurezza poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni per la pubblica e privata incolumità, anche a seguito di Ordinanza sindacale in deroga all'articolo 93 comma i del D.P.R. 380/2001 sono depositate presso l'Amministrazione che esegue l'intervento.

7. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del DPR 380/2001.8. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

---

### **1.0.63**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati)*

1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria ovvero segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, ed ottenerli, in deroga agli articoli 36 e 37 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 36 e comma

4 dell'articolo 37, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione. Il rilascio del permesso di costruzione in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36, ovvero della sanzione del comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001. L'importo della sanzione di cui all'articolo 37 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001,

sarà non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro e sarà determinato dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il comma 1 non trova applicazione nel caso in cui le difformità dell'immobile o dell'unità immobiliare, rispetto all'ultimo atto abilitativo rilasciato, comportino un aumento del volume del 10 per cento. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Sono comunque dovuti gli importi relativi alla monetizzazione per l'acquisto delle aree necessarie per adeguare gli standard urbanistici secondo le leggi regionali.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando con apposita relazione asseverata che le conformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale. Il rilascio dell'autorizzazione sismica costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale e costituisce causa estintiva del reato oggetto di contestazione.

4. Ai fini dell'attuazione del comma è consentito ottenere il titolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 per le opere abusive, come segue:

*a)* autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 – per Opere abusive eseguite su immobili vincolati dopo l'esecuzione delle opere abusive;

*b)* autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 con l'applicazione della sanzione (maggior somma tra danno e profitto) – per opere abusive eseguite su immobili vincolati prima dell'esecuzione delle opere abusive, ma prima della modifica dell'articolo 167 decreto legislativo n. 42 del 2004, con decreto legislativo n. 157 del 2006;

*c)* Compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167 decreto legislativo n. 42 del 2004 con applicazione della sanzione (maggior somma tra danno e profitto) – per opere abusive eseguite su immobili vincolati ed eseguite in periodo successivo alla modifica dell'articolo 167 decreto legislativo n. 42 del 2004, con decreto legislativo n. 157 del 2006. L'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui alla presente lettera è consen-

tita ai sensi commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al precedente comma 2.

5. Ai fini del comma 4 gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali riconducibili a carenza di rappresentazione dei progetti originari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti ed alle tolleranze delle misure, nonché la realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica.

6. Le opere di demolizione e di messa in sicurezza poste in essere per la pubblica e privata incolumità, anche a seguito di Ordinanza sindacale, e necessarie per la ricostruzione di immobili rientrano nella disposizione di esenzione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017. I progetti per le opere di demolizione e di messa in sicurezza poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni per la pubblica e privata-incolumità, anche a seguito di Ordinanza sindacale in deroga all'articolo 93 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni sono depositate presso l'Amministrazione che esegue intervento.

7. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

**1.0.64**

CASTALDI, DI GIROLAMO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in merito alla Zona franca urbana Sisma Centro Italia)*

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "almeno pari al 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno pari al 15 per cento";

b) al comma 5, le parole: "almeno pari al 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno pari al 15 per cento".

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

---

**1.0.65**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in merito alla Zona franca urbana Sisma Centro Italia)*

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 2, le parole: ", almeno pari al 25 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "e 'almeno pari al 15 per cento'".

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 150 milioni di euro annui per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---



**1.0.66**

COLTORTI, CASTALDI, FEDE, SANTILLO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in merito alla Zona franca urbana Sisma Centro Italia)*

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le imprese che hanno avviato l'attività entro il 31 dicembre 2017 con sede principale o unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui all'allegato 1 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e che sono rimaste escluse dai benefici di cui al presente articolo, ai sensi della circolare direttoriale del MISE 157293 del 02.11.2017, è prevista la riapertura dei termini, per l'accesso ai benefici della zona franca urbana, per un periodo di 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione".

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1-*quinquies*, comma del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

---

**1.0.68**

CASTALDI, LUCIDI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in merito alla Zona franca urbana Sisma Centro Italia)*

1. All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 4, sostituire le parole "e per quello successivo" con le seguenti: "e per i due anni successivi".

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

---

### **1.0.69**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in merito alla Zona franca urbana Sisma Centro Italia)*

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 al comma 4, sostituire le parole: "e per quello successivo" con le seguenti: "e per i due anni successivi".

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **1.0.70**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in merito alla zona franca urbana Sisma Centro Italia)*

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 5, le parole: "almeno pari al 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno pari al 15 cento".

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1-bis pari a 100 milioni di euro annui per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**1.0.71**

LUCIDI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di zona franca urbana)*

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2011, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2011, n. 96, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Le percentuali di riduzione di fatturato di cui ai commi 2 e 5 devono essere intese al netto dei rimborsi spese percepiti per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e derivanti dal risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza rientranti nella Convenzione Quadro fra le regioni Abruzzo, Lazio Marche, Umbria, ANCI associazioni maggiormente rappresentative delle strutture-alberghiere, sottoscritta in data 5 settembre 2016.

5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5-bis, sono disposte su richiesta, asseverata dalla regione sede delle imprese commi 2 e 5, ovvero, previa presentazione delle fatture elettroniche emesse nell'ambito della convenzione di cui al comma 5-bis, relative al servizio di ospitalità della popolazione sfollata e riportanti la dicitura 'Sisma 24 agosto 2016' oppure 'Sisma 30 ottobre 2016'».

---

**1.0.72**

CASTALDI, DI GIROLAMO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Contemporaneità tra lavori per danni lievi, eco-bonus e sisma-bonus)*

1. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono accedere contestualmente alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2013, n. 90, alle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, ovvero alle detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*sexies* del medesimo decreto-legge n. 63, per le eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo, e possono realizzare contemporaneamente i relativi lavori.».

---

### **1.0.73**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-*bis*.**

*(Contemporaneità tra lavori per sisma, eco-bonus, ristrutturazioni e sisma-bonus)*

1. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dal decreto-legge 17 ottobre, 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono accedere contestualmente alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, alle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio di cui comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, e successive modificazioni, ovvero alle detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 16, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies*, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, e successive modificazioni, per le eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo, e possono realizzare contemporaneamente i relativi lavori».

---

## **1.0.79**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Espropriazione aree SAE)*

1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 108 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socio-economico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti».

---

**1.0.82**

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, FAZZONE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Espropriazione aree SAE)*

1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 394 del 19 settembre 2016 utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Ai fini della qualificazione da riconoscere a titolo di indennizza fronte dell'eventuale espropriazione delle aree di cui al comma 1, sono considerate le relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 26 agosto 2018.

3. A seguito dell'eventuale rimozione delle SAE le aree espropriate rimangono destinate a finalità di protezione civile.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni a valere sul fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 185 marzo 1997, n. 59».

---

**1.0.83**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Trasferimento strutture emergenziali ai comuni)*

1. La gestione e la manutenzione delle strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del

19 settembre 2016, nonché delle strutture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono affidate, previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni di cui agli allegati 1, 1-*bis* e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, all'ente o agenzia per la gestione dell'edilizia residenziale pubblica individuata dalla regione sul cui territorio tali strutture insistono, sino al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive indotte dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti. Sono fatti salvi, ove conclusi tra i medesimi comuni, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, diversi accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base ai quali la gestione sia assunta direttamente dal comune o dalla regione interessati previo adeguamento dei trasferimenti di risorse nei rispettivi bilanci in base ad un piano pluriennale di finanziamento straordinario.

2. Entro sei mesi dall'affidamento della gestione e della manutenzione di cui al comma 1, la proprietà delle strutture temporanee di cui al medesimo comma viene trasferita al patrimonio indisponibile dei comuni interessati, i quali, al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive, utilizzano tali strutture per lo sviluppo socio-economico del territorio ovvero, decorsi almeno cinque anni dal trasferimento della proprietà al proprio patrimonio, riducono in pristino, in tutto o in parte, le aree temporaneamente edificate a fini di tutela o valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti».

---

### **1.0.86**

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-*bis*.**

*(Trasferimento strutture emergenziali ai comuni)*

1. Al fine di trasferire le strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre

2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali si disciplinano, altresì, la procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

2. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del comma 1 sono a carico dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture temporanee ad usi pubblici. I commi sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socio economico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.

3. Le aree su cui insistono le strutture di cui al comma 1, se utilizzate in forza di contratto di locazione od altro titolo, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».

---

### **1.0.87**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, BORGHESI, TOSATO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)*

1. Il commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto. 2017, nel rispetta dei criteri stabiliti decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-*ter* del medesimo, articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-



cembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

5. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dalla presente disposizione, la dotazione del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## **1.0.88**

PUGLIA, GIANNUZZI, VACCARO, ANGRISANI, CASTELLONE, CASTIELLO, DE LUCIA, GAUDIANO, LA MURA, MAUTONE, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, PRESUTTO, RICCIARDI, SANTILLO, URRARO, GRASSI

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)*

1. Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente di Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge

4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-ter del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 4.5 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il commissario straordinario e il capo del dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

5. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dalla presente disposizione, la dotazione del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

---

## **1.0.89**

PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)*

1. Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interes-

sati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dai comma 6-*ter* del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

2. Il Commissario Straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,"».

---

### **1.0.93**

MODENA, PICCHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è nominato un Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, che opera nel rispetto dei criteri stabiliti

dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 1° ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-*ter* del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,"».

---

#### **1.0.94**

DE SIANO, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni a favore delle popolazioni dell'isola di Ischia colpite dagli eventi sismici del 2 agosto 2017)*

1. Nei comuni interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti alla ricostruzione di edifici in tutto o in parte crollati o demoliti per effetto del sisma, sono assentiti mediante segnalazione certificata di inizio attività, purché sia possibile comprovare

consistenza interessato attraverso qualsivoglia strumento idoneo allo scopo.

2. In conformità a quanto stabilito dalla lettera A.29 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, per gli interventi di cui al comma 1 è escluso l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sempre che gli stessi siano realizzati entro dieci anni dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 non determinino difformità rispetto all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro pianivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.

3. Nei comuni di cui al comma 1, per gli immobili oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724, e 23 novembre 2003, n. 326, sono assentibili gli interventi edilizi diretti a garantirne l'integrità e la conservazione, anche mediante demolizione e fedele ricostruzione; in tale ultimo caso, il Comune, adotta ogni definitiva determinazione sulla domanda di condono pendente, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, utilizzando l'istituto della conferenza regionale di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con applicazione dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Gli interventi previsti dai commi precedenti relativi ad immobili esistenti alla data del 21 agosto 2017 e ricadenti in aree dichiarate inedificabili solo successivamente a detta data, sono comunque consentiti».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «24 agosto 2016», inserire le seguenti: «nonché delle popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017».*

---

## **1.0.95**

DE SIANO, FAZZONE

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai Comuni di Casamicciola Tenne, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro per il 2018 , e 8 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### **1.0.96**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Proroga adempimenti tributari per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia per gli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5-*bis* le parole: "30 settembre" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

*b)* al comma 5-*ter* le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**1.0.97**

PUGLIA, GIANNUZZI, VACCARO, ANGRISANI, CASTELLONE, CASTIELLO, DE LUCIA, GAUDIANO, LA MURA, MAUTONE, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, PRESUTTO, RICCIARDI, SANTILLO, URRARO, GRASSI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga adempimento tributari per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia per gli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis le parole: "30 settembre" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 5-ter le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

---

**1.0.101**

LUCIDI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di spese per prestazioni tecniche)*

1. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, un'anticipazione pari al 50 per cento del proprio compenso professionale di pro-

gettazione e di redazione della relazione geologica e per anticipo dei costi per le indagini specialistiche».

---

**1.0.102**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Spese per prestazioni tecniche)*

1. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti secondo quanto previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre n. 229, e successive modificazioni, un'anticipazione pari al 50 per cento del proprio compenso professionale di progettazione e di redazione della relazione geologica e per anticipo dei costi per le indagini specialistiche».

---

**1.0.104**

MODENA, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, DE SIANO, PAGANO, GALLONE, FAZZONE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni volte a fronteggiare le situazioni emergenziali)*

1. All'articolo 6, Comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "nonché quelle strettamente connesse," sono inserite le seguenti: "alle emergenze di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,"».

---



**1.0.108**

PAGANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO,  
QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, FAZZONE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Sospensione di termini in materia di sanità)*

1. All'articolo 17-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "quarantotto mesi", sono sostituite con le seguenti: "settantadue mesi".

2. All'articolo 1, comma 1, allegato del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente Comune: "9-*bis*. Penne (PE).»».

---

**1.0.109**

PAGANO, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA,  
CANGINI, GALLONE, FAZZONE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Sospensione di termini in materia di sanità)*

All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire le parole: "quarantotto mesi", con le seguenti: "settantadue mesi"»».

---

**1.0.950**

PICHELTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, CANGINI, GALLONE, FAZZONE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 1-bis.**

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2018" di cui al primo periodo sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) le parole: "31 dicembre 2020" di cui all'ultimo periodo sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2019, 2020, 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

**1.0.115**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Terremoto L'Aquila 2009- Interventi a favore degli imprenditori in infrazione. Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)*

1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario Straordinario nominato con Decreto del presidente del Consiglio del 14 novembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi ecce-

denti la soglia de minimis di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C/6/05 dell'11 gennaio 2011».

---

### **1.0.122**

GASPARRI, MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, MALAN, DE SIANO, GALLONE, PAGANO, RIZZOTTI, FAZZONE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Il ricorso al regime dei contratti di locazione di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni è consentito anche ai proprietari di immobili ad uso non abitativo.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono convocate per le necessarie modifiche della convenzione nazionale prevista dall'articolo 4 medesimo le organizzazioni interessate opportunamente integrate con i rappresentanti delle categorie cui le presenti norme si riferiscono.

3.1 proprietari delle unità immobiliari di cui alla presente legge possono optare, in luogo dell'ordinaria applicazione per il regime sostitutivo istituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni».

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati, in 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

**1.0.124**

MALLEGNI, PICCHETTO FRATIN, GASPARRI, MALAN, CANGINI, GALLONE, MODENA, RIZZOTTI, FAZZONE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per future esigenze di protezione civile o lo sviluppo socio-economico del territorio)*

1. Dopo il comma 750 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2018) aggiungere il seguente:

"750-bis. Al fine di sostenere le spese destinate al mantenimento dell'efficienza delle strutture abitative d'emergenza è stanziato un fondo per i comuni interessati dagli eventi sismici pari ad euro 1 milione di euro a decorrere dal 2018 a valere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario".».

*Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018; si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

**1.0.125**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Comuni in dissesto colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017)*

1. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione connessa agli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, anche i comuni in dissesto colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che rientrano negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; convertito con modifica-

zioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e i comuni in dissesto dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, possono assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza, nei limiti delle risorse finanziarie rinvenienti dai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, di cui all'articolo 208, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

---





